



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2019/57/0466 del 06/06/2019

Oggetto: LLPP EDP 2016/094 LLPP EDP 2018/139 RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA PRIMARIA ARDIGÒ E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MAMELI SITO IN VIA AGNUSDEI. IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 1.696.900,00 (CUP: H92F16000000002 - CIG: 793078961E E CUP: H99F18000510001 - CIG: 79308031AD). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.

IL FUNZIONARIO CON P.O. Lavori Pubblici

PREMESSO che

- con delibera di G.C. n. 295 del 14/05/2019 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Restauro dell'edificio scolastico Ardigò-Mameli", dell'importo complessivo di € 960.000,00, da finanziarsi per € 827.000,00 con il contributo della Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro. e per € 133.000,00 con alienazioni patrimoniali;
- con delibera di G.C. n. 199 del 02/04/2019 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Miglioramento sismico dell'edificio scolastico sede della primaria Ardigò e secondaria di primo grado Mameli sito in Via Agnusdei", dell'importo complessivo di € 736.900,00, da finanziarsi con contributo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca (DM di "Individuazione degli enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici");

che rappresentano i due lotti funzionali di progetto dell'importo complessivo di € 1.696.900,00, suddiviso ai sensi dell'art. 51 D. Lgs 50/2016 al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese;

RITENUTO di procedere per l'affidamento di che trattasi con procedura ordinaria/aperta ai sensi degli artt. 36, c. 2, lett. d), così come modificato dal D.L. 32/2019, e 60 D. Lgs. 50/2016 dando atto che ai sensi dell'art. 36, c. 9 bis del D. Lgs. 50/2016, introdotto con il D.L. 32/2019, si procede all'aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio del minor prezzo;

CONSTATATO che i singoli lotti risultano essere i seguenti:

Lotto 1: LLPP EDP 2016/094 Restauro dell'edificio scolastico Ardigò-Mameli;

CUP H92F16000000002

CIG: 793078961E

Importo complessivo € 960.000,00

Importo lavori € 788.000,00 di cui oneri per la sicurezza pari a € 28.000,00

Lotto 2: LLPP EDP 2018/139 Miglioramento sismico dell'edificio scolastico sede della primaria Ardigò e secondaria di primo grado Mameli sito in via Agnudei;

CUP H99F18000510001

CIG: 79308031AD

Importo complessivo € 736.900,00

Importo lavori € 595.500,00 di cui oneri per la sicurezza pari a € 71.500,00

CONSTATATO che lo schema di contratto, approvato con deliberazione di G.C. n. 199/2019, non risulta aggiornato alle modifiche apportate dal cosiddetto "Decreto Sblocca-cantieri" (D.L. 32/2019) al D. Lgs. 50/2016 e alla L. 37/2019;

RITENUTO di provvedere in merito riapprovando lo schema di contratto;

CONSTATATO, altresì, che lo schema di contratto, approvato con deliberazione di G.C. n. 295/2019, non risulta aggiornato alle modifiche apportate dalla L. 37/2019;

RITENUTO di provvedere in merito dando atto che l'art. 10 e 19 dello schema di contratto vengono come di seguito riformulati:

- ARTICOLO 10 - Pagamenti in acconto e a saldo.

I pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito dell'appaltatore raggiunga la percentuale del 30% "omissis"

L'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto avverrà contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi, a norma dell'articolo 113-bis D.lgs. 50/16. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti è fissato in trenta giorni a decorrere dalla data di adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria è fissato in trenta giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, da rilasciarsi entro sette giorni dall'esito positivo della regolare esecuzione.

.... "Omissis" ...

- ARTICOLO 19 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 9 settembre 2015.

L'appaltatore ha l'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

ELENCO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI RITENUTE "SENSIBILI"

- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016);
- servizio di autotrasporto;
- guardiania di cantiere;
- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggio di personale.

Qualora le "informazioni antimafia" di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, rese dalle Prefetture.

L'appaltatore ha l'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al

fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo 159/2011.

DATI CONTENUTI NEL "RAPPORTO DI CANTIERE"

1. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

2. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.

dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo l'esercizio della potestà risolutiva da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 32/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

PRESO ATTO di quanto stabilito dagli artt. 31 e 101 del D. Lgs. 50/2016, dalle linee guida ANAC n. 3/2016 di attuazione del Codice e dal D.M. infrastrutture e trasporti del 7/3/2018 n. 49, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento vengono individuati:

- geom. Renato Gallo, Funzionario Tecnico P.O., quale responsabile del procedimento per i lavori di che trattasi (così come già riportato negli elaborati progettuali approvati con la succitata delibera n. 2019/295);

- arch. Vincenzo Pizzo, Funzionario Tecnico, quale direttore dei lavori;

VISTO

- l'art.192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in materia di contratti prevede che la stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l'altro, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- le norme sulla qualificazione delle imprese di cui al D.P.R. 207/2010 e le circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n.182/400/93 del 1° marzo 2000 e n. 823/400/93 del 22.06.2000;
- la linea guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, così come integrate con delibera del consiglio n. 206 del 01/03/2018;

DATO ATTO che

- il contributo di gara ai sensi dell'art. 1, comma 65 e 67 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 e secondo quanto stabilito nella deliberazione del 20 dicembre 2017 n. 1300 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è pari ad € 600,00;
- in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 102 e n. 103 del 22 dicembre 2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 11 gennaio 2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG per gli esercizi 2019-2021;

VISTI

- gli artt. 32 e 35 del D. Lgs. 50/2016;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza, prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, nonché, alla lett. c), la stipula dei contratti;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- il d.P.R. 207/2010, per le parti attualmente in vigore;

DETERMINA

1. che oggetto del contratto sono i lavori di:
Restauero dell'edificio scolastico Ardigò-Mameli;
Miglioramento sismico dell'edificio scolastico sede della primaria Ardigò e secondaria di primo grado Mameli
2. di riapprovare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di contratto approvato con deliberazione di G.C. n. 199/2019;
3. di dare atto che allo schema di contratto approvato con deliberazione di G.C. n. 295/2019, gli artt. 10 e 19 vengono come in premessa riformulati;
4. che le clausole contrattuali ritenute essenziali sono quelle contenute Capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto, (approvati con delibera di G.C. n. 199/2019 e n. 295/2019 e con il presente atto) ed in particolare:
Lotto 1: l'importo lavori di € 788.000,00 viene scisso in € 760.000,00 da assoggettare a ribasso ed in € 28.000,00 da non assoggettare a ribasso perché inerenti i costi della sicurezza;
Lotto 2: l'importo lavori di € 595.500,00 viene scisso in € 524.000,00 da assoggettare a ribasso ed in € 71.500,00 da non assoggettare a ribasso perché inerenti i costi della sicurezza;

5. che, per ciascun lotto, all'affidamento dei singoli lavori si procederà previo esperimento di procedura aperta (artt. 36, c. 2 lett. d) , così come modificato dal D.L. 32/2019, e 60 del D. Lgs. 50/2016) e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, c. 9 *bis* del D. Lgs. 50/2016, introdotto con il D.L. 32/2019, e trattandosi di contratto da stipulare a misura, il criterio di individuazione del miglior offerente sarà quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi dell'art 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 o 2 *bis* del medesimo articolo saranno escluse automaticamente;
6. di procedere con la cosiddetta "inversione procedimentale" prevista dall'art. 36, c. 5 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.L. 32/2019, prevedendo che il controllo previsto a carico del miglior offerente circa l'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016 sia esteso ai successivi 5 classificati in graduatoria;
7. che relativamente alle opere da eseguire:
 - Lotto 1:** la categoria **prevalente** è **OG2** - importo lavori € 788.000,00;
 - Lotto 2:** la categoria **prevalente** è **OG2** - importo lavori € 579.594,40;
 - categoria **scorporabile:**
 - cat. **OS30** - Importo lavori € 15.905,60 [art. 1, comma 2, lett. a) - DM 37/2008]
 - Come chiarito con il comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in data 24.06.2011, il possesso delle abilitazioni relative alle opere impiantistiche, ai sensi del D.M. 37/08, non costituisce un requisito di partecipazione alla gara. Tuttavia, l'aggiudicatario dovrà dimostrare in fase esecutiva dell'appalto (a pena di risoluzione del contratto) di essere in possesso della necessaria abilitazione ai sensi del D.M. 37/08, proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi requisiti.
8. l'eventuale subappalto sarà autorizzato fino alla quota massima stabilita dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs 50/2016, vigente;
9. che per essere ammessi alla gara gli operatori economici non devono trovarsi in uno dei motivi di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
10. la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016 e s.m.e i. nei confronti dell'appaltatore, avverrà prima della stipula del contratto e la dimostrazione delle eventuali circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, come previsti dal [comma 13 dell'articolo 80](#), avverrà con i mezzi di prova di cui alle linee guida ANAC n. 6, paragrafo 4;
11. per ciascun lotto l'impresa dovrà possedere attestazione rilasciata da Società di attestazione SOA di cui al d.P.R. 207/2010, attualmente in vigore, regolarmente autorizzata, in corso di validità per categoria e classifica adeguata alla categoria importo dei lavori da appaltare;
12. in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, di tipo orizzontale i requisiti di ordine speciale devono essere posseduti nelle misure minime previste dall'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010;
13. che l'opera è appaltabile;
14. che il contratto, per ciascun lotto, sarà stipulato in forma di atto pubblico (art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016), a cura del Settore Contratti Appalti e Provveditorato e le relative spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicatario;
15. di individuare per ciascun lotto, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D. Lgs. 50/2016 e dalle linee guida ANAC n. 3/2016 di attuazione del Codice:
 - geom. Renato Gallo, Funzionario Tecnico P.O. quale responsabile del procedimento per i lavori di che trattasi;
 - arch. Vincenzo Pizzo, Funzionario Tecnico, quale direttore dei lavori di che trattasi, che fornisce l'attestazione dello stato dei luoghi di cui all'art. 4 DM 7.3.2018, n. 49;
 tutti incardinati nel Settore Lavori Pubblici

16. che la somma di € 600,00 a favore dell'ANAC trova copertura così come di seguito specificato:

impegnando € 300,00, sul cap. 22333900 "Restauro dell'edificio scolastico Ardigò-Mameli" del Bilancio di Previsione 2019 - Classificazione di bilancio U.04.02.2.02 conto PF U.2.02.01.09.003 – prenotazione n. 2019/7607/00 (G.C. n. 295/2019) (Vincolo 2019V0003);

gravando € 300,00, sul cap. 22000925 "Miglioramento sismico dell'edificio scolastico sede della primaria Ardigò e secondaria di primo grado Mameli" del Bilancio di Previsione 2019 - Classificazione di bilancio U.04.02.2.02 conto PF U.2.02.01.09.003 – impegno n. 2019/3847/00 (G.C. n. 646/2018 e G.C. n. 199/2019) (Vincolo 2018S033);

06/06/2019

Il Funzionario con P.O.
Renato Gallo

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Provv.	Num. Defn.
C	U.04.02.2.02	22333900	U.2.02.01.09.003	300,00	AUTORITA' ANTICORRUZIONE NAZIONALE	201901049	2019000760701
C	U.04.02.2.02	22000925	U.2.02.01.09.003	300,00	AUTORITA' ANTICORRUZIONE NAZIONALE	201900244	2019000384705

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina.

06/06/2019

Il Funzionario con P.O. delegato
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa